



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

ORIGINALE

N. 23 DEL 21-10-2025

Ufficio: SINDACO

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN FRAZ. LEOFARA NEI GIORNI 25 e 26 ottobre 2025 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "44^a FESTA DELLA CASTAGNA".

IL SINDACO

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 -Nuovo Codice della Strada – e relativo Regolamento d’esecuzione;

VISTA la richiesta presentata dall’Associazione “I’FERE” in data 15.10.2025 recante prot. n°6917;

CONSIDERATO che per tale manifestazione è previsto un elevato numero di presenze, si ritiene necessario precludere il traffico veicolare nell’intera frazione Leofara per i giorni 25 e 26 ottobre 2025;

RICORDATO che il compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica;

RITENUTO di dare corso al presente provvedimento;

VISTI gli art.50 e 54 del testo unico degli Enti locali n° 267/2000;

ORDINA

- **Il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata:** per i giorni 25 e 26 ottobre 2025 dalle ore 07:00 alle ore 24:00 nel tratto di strada Comunale che va da Cona di Leofara alla fine del centro abitato - (eccetto che per autorizzati i quali esibiranno apposito “contrassegno” fornito dagli organizzatori della manifestazione);

Dare notorietà agli utenti stradali di quanto sopra, mediante apposizione di regolamentari segnali stradali.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga:

- Pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. (la pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge);
- Trasmessa alla Prefettura di Teramo;
- Trasmessa alla Questura di Teramo;
- Trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Valle Castellana;
- Trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Valle Castellana;
- Trasmessa all'Associazione "I'FERE";

INFORMA

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.104 del 16.09.2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.

Gli appartenenti alla Forza Pubblica hanno la facoltà di apportare qualsiasi variazione alla circolazione stradale in caso di necessità ed urgenza, sono comunque esclusi dai divieti sopra elencati i veicoli in uso agli Organi di Polizia Stradale e quelli adibiti al pronto soccorso ed al pronto intervento, nonché veicoli istituzionali o autorizzati;

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, alla esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Dott. D'angelo Camillo

(firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.lgs. n 39/1993)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'Angelo Camillo